

FINANZIARIA 2003

L. 289/2002

NOVITA' IN MATERIA FISCALE

NO TAX AREA

Art. 2 comma 1 lettera a) b)

L'introduzione dell'art. 10/bis nel DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la nuova deduzione denominata No Tax Area.

Tale deduzione è composta da una parte fissa uguale per tutti i contribuenti pari a € 3.000,00 e da una variabile in base alla natura del reddito prodotto.

La deduzione variabile è così prevista:

Se alla formazione del reddito concorrono:

- redditi da lavoro dipendente (escluso quelli indicati al comma 2 lettera a) e redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente ex art. 47 Tuir comma 1, lett. a) b) c) c bis) d) h bis) e l) € **4.500,00** (rapportata al periodo di lavoro dell'anno)
- redditi di pensione (art. 46 Tuir comma 2 lett. a) € **4.000,00** (rapportata al periodo di pensione dell'anno)
- redditi di lavoro autonomo (ex art 49 Tuir comma 1) redditi di impresa (ex art. 79 Tuir) € **1.500,00**

Le deduzioni variabili non sono cumulabili fra di loro e si aggiungono alla deduzione fissa di 3.000,00.

Riassumendo pertanto la deduzione **massima** spettante è pari a:

- € **3.000,00** per i redditi di fabbricati e redditi diversi
- € **7.500,00** per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (in parte)
- € **7.000,00** per i redditi di pensione
- € **4.500,00** per i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Il criterio di determinazione del reddito è il seguente:

Reddito complessivo + credito d'imposta (ex art. 14 TUIR)
- oneri deducibili (ex articolo 10 TUIR) – Nuova deduzione art. 10 bis DPR 917/86 (TUIR)
= **Imponibile fiscale**

La deduzione spettante si calcola come segue:

€ 26.000,00 + deduzioni (art.10 bis) e oneri deducibili (art. 10) – reddito complessivo – credito d'imposta (art.14)

€ 26.000,00

se il risultato è:

maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per intero

uguale o inferiore a zero la deduzione non compete

compreso fra zero e uno la deduzione compete in percentuale **computando le prime quattro cifre decimali.**

Esempio

Reddito complessivo da lavoro dipendente € 15.000,00

Oneri deducibili € 2.000,00

$$\frac{\text{€ } 26.000 + 7.500 + 2.000 - 15.000}{26.000} = 0,7885$$

26.000

La deduzione effettiva spettante sarà pari a : $7.500 \times 0,7885 = \text{€ } 5.913,75$

Il reddito imponibile sarà $15.000 - 2.000 - 5.914 = \text{€ } 7.086,25$

L'irpef in questo caso sarà $7.086,25 \times 23\% = \text{€ } 1.629,84$

Per il solo 2003 è prevista una clausola di salvaguardia (art. 2 comma 3): nel caso in cui infatti, il contribuente dovesse subire un aggravio di imposta applicando la nuova tassazione rispetto alla tassazione in vigore nel 2002 (il controllo di tale circostanza obbligherà ovviamente ad effettuare un doppio calcolo dell'imposta), potrà scegliere di subire la tassazione prevista per il 2002, in quanto più conveniente, in sede di dichiarazione dei redditi 2003 (730 o UNICO 2004).

La deduzione introdotta **non rileva** ai fini della base imponibile per le addizionali all'IRPEF, avremo pertanto 2 basi imponibili:

una al netto della no tax area per il calcolo dell'IRPEF

una al lordo della no tax area per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

Elaborazione dei cedolini paga dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori.

A differenza delle detrazioni d'imposta che devono essere richieste espressamente dal lavoratore dipendente o dal collaboratore, in assenza di istruzioni, si deve presumere che la deduzione (no tax area) possa essere concessa anche in assenza di specifica dichiarazione del reddito complessivo da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro potrà ovviamente tenere conto nella base di calcolo, dell'importo complessivo erogato al lavoratore, è quindi compito del lavoratore richiedere eventualmente la concessione di un minor importo, se possiede altri redditi oltre a quelli percepiti dal sostituto d'imposta.

Il sostituto d'imposta dovrà concedere la deduzione mensilmente effettuando un calcolo ipotetico annuale diviso il periodo d'imposta (quindi diviso 12) sulla base di una presunzione di reddito totale in proiezione sull'intero periodo d'imposta, salvo il conguaglio alla fine dell'anno o in caso di cessazione del rapporto.

A questo proposito si resta in attesa di chiarimenti ufficiali.

ALTRE MODIFICHE FISCALI

(Riguardanti il lavoro dipendente)

DETRAZIONI D'IMPOSTA (Art. 2)

Vengono rideterminate le detrazioni d'imposta esistenti, con una consistente diminuzione dovuta all'applicazione della no-tax-area.

Le detrazioni spettanti per le varie categorie di reddito non sono cumulabili tra loro:

Le detrazioni da lavoro dipendente sono riconosciute per redditi superiori a 27.000,00 € e fino a 52.000,00 € e **non possono essere raggugliate a periodo di lavoro nell'anno.**

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE (e assimilati in parte)

Reddito in euro	DETRAZIONE in euro
Fino a 27.000,00	Zero
Oltre 27.000,00 e fino a 29.500,00	130,00
Oltre 29.500,00 e fino a 36.500,00	235,00
Oltre 36.500,00 e fino a 41.500,00	180,00
Oltre 41.500,00 e fino a 46.700,00	130,00
Oltre 46.700,00 e fino a 52.000,00	25,00

Per completezza d'informazione si indicano anche le detrazioni per pensionati e lavoro autonomo:

DETRAZIONI REDDITO DI PENSIONE

REDDITO in euro	DETRAZIONE in euro
Fino a 24.500,00	Zero
Oltre 24.500,00 e fino a 27.000,00	70,00
Oltre 27.000,00 e fino a 29.000,00	170,00
Oltre 29.000,00 e fino a 31.000,00	290,00
Oltre 31.000,00 e fino a 36.500,00	230,00
Oltre 36.500,00 e fino a 41.500,00	180,00
Oltre 41.500,00 e fino a 46.700,00	130,00
Oltre 46.000,00 e fino a 52.000,00	25,00

DETRAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E DA IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

REDDITO in euro	DETRAZIONE in euro
Fino a 25.000,00	Zero
Oltre 25.000,00 e fino a 29.400,00	80,00
Oltre 29.400,00 e fino a 31.000,00	126,00
Oltre 31.000,00 e fino a 32.000,00	80,00

ALIQUOTE IRPEF 2003 (Art. 2)

REDDITO DA	REDDITO FINO A	ALIQUOTA
zero	15.000,00	23%
Oltre i 15.000,00	29.000,00	29%
Oltre i 29.000,00	32.600,00	31%
Oltre i 32.600,00	70.000,00	39%
Oltre i 70.000,00	-----	45%

Non è dovuta imposta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore a € 7.500,00 redditi di terreni non superiori a € 185,92 e reddito da unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Non è dovuta imposta nella misura che eccede la differenza fra il reddito complessivo e i 7.500,00 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non compresi fra € 7.500,00 e € 7.800,00 redditi di terreni non superiori a € 185,92 e reddito da unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Agli **emolumenti arretrati** per un biennio si applicheranno le vecchie aliquote IRPEF, il nuovo calcolo verrà utilizzato solo **dopo il 31 dicembre 2004 (Art. 2 comma 10)**

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (Art. 3)

Gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le regioni **deliberati successivamente al 29 settembre 2002** e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

NOVITA' IN MATERIA PREVIDENZIALE

AUMENTO CONTRIBUTI PARASUBORDINATI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA (Art. 44 c.6)

A decorrere dal 1° gennaio 2003 aumentano del 2,5% i contributi dei parasubordinati titolari di pensione diretta.

Il 1° gennaio 2004 aumenterà nuovamente il contributo di altri 2,5 punti percentuali.

Dal 1° gennaio 2003 ci troviamo quindi nella condizione di avere 3 aliquote differenziate:

- **10%** Per i collaboratori che hanno altra copertura previdenziale e per i collaboratori titolari di pensione indiretta
- **12,5%** Per i collaboratori titolari di pensione diretta
- **14%** Per gli altri collaboratori che non si trovano nella situazione precedente (tale aliquota è comprensiva dello 0,50% per malattia, ANF e ricovero ospedaliero)

Nel 2004 (salvo ulteriori modifiche) avremo la seguente situazione:

- **10%** Per i collaboratori che hanno altra copertura previdenziale e per i collaboratori titolari di pensione indiretta
- **15%** Per i collaboratori titolari di pensione diretta (aumento previsto dalla L. 289/2002)
- **15%** Per gli altri collaboratori che non si trovano nella situazione precedente (tale aliquota è comprensiva dello 0,50% per malattia, ANF e ricovero ospedaliero) considerato l'aumento (previsto dalla L. 488/99) di 1 punto percentuale ogni biennio.

DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONE E REDDITI (Art. 44)

La finanziaria 2003 ha esteso il beneficio della cumulabilità totale con i redditi da lavoro dipendente e autonomo a coloro che hanno **un'anzianità contributiva almeno pari a 37 anni e un'età pari o superiore a 58 anni**.

E' introdotto inoltre un meccanismo che permette a coloro che non sono in possesso di tali requisiti, di accedere al regime di cumulo pieno a partire dal 2003 pagando una quota pari al 30% della differenza fra la pensione lorda di gennaio 2003 e il trattamento minimo di pensione, per ogni unità che manca per raggiungere i requisiti per il cumulo (**37 + 58 = 95**).

Esempio età 56, anzianità contributiva 37 ($56+37=93$) $95 - 93 = 2$ (2 è il coefficiente da moltiplicare per il 30% della differenza della pensione lorda di gennaio e il trattamento minimo di pensione.

L'importo minimo da versare è pari al 20% della pensione di gennaio 2003

L'importo massimo è pari alla pensione di gennaio 2003 per 3

I pensionati che hanno lavorato "in nero" e non hanno pertanto versato la trattenuta pensione negli anni pregressi, possono regolarizzare la loro situazione versando una somma "una tantum" pari al 70% della pensione di gennaio 2003 moltiplicata per gli anni di inadempimento.

Il massimale è pari a 4 volte la pensione di gennaio 2003.

Riepilogo Generale sulle attuali possibilità di cumulare totalmente i redditi di lavoro e pensione:

(Fonte: commento alla Finanziaria elaborato dalla DPL di Modena)

- a) pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo retributivo dal 1° gennaio 2001 (art. 72 legge n. 388/2000);
- b) pensione di anzianità equiparata a quella di vecchiaia per il compimento dell'età pensionabile dal 1° gennaio 2001;
- c) pensione liquidata sulla base di 40 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001;
- d) pensione liquidata con 37 anni di contributi e 58 anni di età: i requisiti si riferiscono alla data del 1° gennaio 2003, così come previsto dall'art. 44 della legge finanziaria per l'anno 2003;
- e) pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 goduta dai titolari che, pagando una somma in denaro entro il 16 marzo 2003 (o con cinque rateizzazioni trimestrali maggiorate degli interessi legali), si garantiscono il cumulo totale con i redditi da lavoro, così come previsto dall'art. 44 della legge finanziaria per l'anno 2003;
- f) pensione (eccetto l'anzianità) cumulabile "in toto" quando l'attività lavorativa produce un reddito non superiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- g) pensione correlata ad attività socialmente utili promosse da Enti locali od altre Istituzioni nell'ambito dei programmi di reinserimento degli anziani;
- h) pensione cumulata con l'indennità derivante dalla funzione di giudice di pace (art. 15 legge n. 673/1994);
- i) pensione cumulata con le indennità di amministratori locali (legge n. 816/1985) o, comunque, connessa a cariche elettive (parlamentari, regionali, provinciali, locali, ecc.) che non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo (circ. INPS n. 58/1998);
- j) pensione correlata ad indennità percepita come giudice onorario aggregato (art. 8 legge n. 276/1997);
- k) pensione cumulata con l'indennità per lo svolgimento della funzione di giudice tributario (art. 86 legge n. 342/2000).

MODIFICHE VARIE Di interesse generale*

IRPEG (Art. 4)

L'aliquota passa dal 35 al 34%

IRAP (Art. 5)

Deducibilità al 100% delle spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro (la deduzione era precedentemente del 70%)

Deducibilità per le imprese di autotrasporto merci per le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare reddito per il dipendente.

Ai soggetti passivi IRAP con componenti positivi della base imponibile non superiore a € 400.000,00 è concessa una ulteriore deduzione dalla base imponibile di € 2.000,00 per ogni lavoratore e fino ad un massimo di cinque.

Sono previste una serie di strumenti per sanare i periodi pregressi:

CONCORDATO PREVENTIVO (Art. 6)

INTEGRAZIONE ANNI PREGRESSI (Art. 8)

CONDONO TOMBALE (Art. 9)

Per i contribuenti che non aderiscono alle agevolazioni di definizione dell'imposta previsti dalla finanziaria 2003, vengono **prorogati di un anno** i termini per gli accertamenti tributari (Art.10).

SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE GESTIONI PREVIDENZIALI (Art. 38 c. 7)

Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione figurativa risultanti dall'estratto conto, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 3 comma 9 lettera a) della legge 335/1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

DECADENZA ISCRIZIONI A RUOLO GESTIONI PREVIDENZIALI (Art. 38 c. 8)

I termini di decadenza previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo riguarda i premi per i contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003 anziché gennaio 2001 come previsto in precedenza.

CIGS e MOBILITA' (Art. 41)

Prorogata a tutto il 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità da parte delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della mobilità, anche con meno di 15 dipendenti.

INPDAI e INPS (Art. 42)

Dal 1° gennaio 2003 l'INPDAI è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'INPS.

I dirigenti dell'Industria verranno iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il regime pensionistico dei dirigenti dell'Industria sarà uniformato a quello degli iscritti INPS.

ENPALS (Art. 43)

A decorrere dal 1° gennaio 2003 i lavoratori iscritti all'Enpals dovranno versare l'aliquota contributiva pari a quella prevista per i lavoratori dipendenti e non dovranno più pagare il contributo di solidarietà del 2%.

L'ente è soggetto alle medesime regole di riorganizzazione previste per l'IPSEMA.

SPORTIVI DILETTANTI (Art. 51)

E' prevista per gli sportivi dilettanti a decorrere **dal 1 luglio 2003** l'obbligo di assicurazione Infortuni.

Per sportivi dilettanti si intendono i tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti in occasione o a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

BONUS ASSUNZIONI (Art. 63)

La Finanziaria ha "varato" un nuovo criterio di calcolo per la concessione del credito d'imposta ad incremento dell'occupazione denominato "bonus assunzioni"

Il blocco del credito d'imposta di cui alla L. 388/2000 all'art. 7 ha fatto sì che i datori di lavoro non abbiano più potuto conguagliare importi successivi al luglio 2002.

Dal 2003 viene ripristinata prima di tutto la possibilità di recuperare i crediti d'imposta maturati da luglio a dicembre 2002 per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 7 luglio 2002 che hanno continuato a dare diritto al credito d'imposta, tali crediti maturati ma non portati in compensazione, possono essere ora inseriti in delega F24 a partire dalla prima scadenza utile (16 gennaio 2003) in rate che non possono superare un terzo del totale maturato. (D.L. 209 del 24 settembre 2002).

Lo stesso decreto 209/2002 ha previsto che i crediti d'imposta potessero maturare (da luglio a dicembre) nel limite dell'incremento rilevato alla data del 7 luglio 2002, la conseguenza è stata che nessuna assunzione successiva a tale data, ha potuto costituire incremento (anche in presenza dei requisiti necessari) ai fini del credito d'imposta, salvo che tale assunzione abbia "reintegrato" la forza occupazionale venuta meno in precedenza a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro.

La Finanziaria per il 2003 ha prorogato al 31 dicembre 2006 il beneficio per l'incremento dell'occupazione e ha fissato nuove regole per l'applicazione dell'incentivo.

E' confermata la possibilità di fruizione per il 2003 del bonus (nella misura massima di incremento prevista al 7 luglio 2002), per i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a partire dal 7 luglio 2002 in sostituzione di soggetti cessati. Il bonus è pari alla misura prevista dalla L. 388/2000.

Per coloro che non si trovano nella situazione precedente, è data la possibilità di fruire di un credito d'imposta mensile per ogni assunzione che incrementa la base occupazionale ulteriormente, con decorrenza 2003 e fino al 31 dicembre 2006 pari a :

- euro 100,00 se l'assunto ha meno di 45 anni
- euro 150,00 se l'assunto è di età superiore a 45 anni

Nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro.

Se l'assunzione è effettuata nei territori svantaggiati da diritto ad ulteriore credito di 300,00 euro nei limiti fissati dal Cipe.

Terminata questa fase "transitoria" nella quale convivono gli importi più elevati previsti in precedenza e i nuovi importi previsti dalla Finanziaria per il 2003, per le assunzioni effettuate dal 2004 per i datori di lavoro che hanno incrementato la base a luglio e per tutti gli altri datori di

lavoro il credito d'imposta spetterà fino al 31 dicembre 2006 a condizione che l'assunzione incrementi la base occupazionale media del periodo **1° agosto 2001 – 31 luglio 2002**.

Per avere diritto ai contributi i datori di lavoro devono presentare domanda preventiva al centro operativo di Pescara.

Rimangono fermi i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 7 della L. 388/2000.

L'Amministrazione Finanziaria ha istituito i codici tributo da utilizzare in compensazione orizzontale in F24 per ciascuna delle casistiche previste:

Risoluzione n. 2 del 03/01/2003

Dal sito del Ministero delle Finanze:

Oggetto:

Istituzione dei codici-tributo per l'utilizzo sul modello "F 24" dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo nella forma di credito d'imposta - Art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria).

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

L'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2006, dell'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito d'imposta. Ai fini del riconoscimento del beneficio e della quantificazione dello stesso, vengono individuate dal Legislatore, al comma 1, del predetto art. 63, distinte fattispecie.

Con la presente risoluzione, per consentire l'utilizzo del credito d'imposta in argomento, in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:

6751: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo";

6752: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 100 euro";

6753: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 150 euro";

6754: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo - contributo di 300 euro";

6755: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b), contributo di 100 euro";

6756: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 150 euro";

6757: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 300 euro".

I suddetti codici sono indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del modello di versamento "F 24" con l'indicazione, come periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma AAAA.

Al fine di facilitare l'esatta individuazione del codice tributo da utilizzare sul modello "F 24", di seguito si riporta il testo dell'art. 63, comma 1, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, con l'indicazione in parentesi, in corrispondenza della descrizione della fattispecie di riferimento, del codice tributo associato.

Art. 63

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli

importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002 (codice tributo 6751)

Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro (codice tributo 6752) ovvero di 150 euro (codice tributo 6753), se l'assunto e' di eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro (codice tributo 6754), nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito il contributo di 100 euro (codice tributo 6755) ovvero di 150 euro (codice tributo 6756) nonche' quello ulteriore di 300 euro (codice tributo 6757), ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

... omissis...

Con la **Risoluzione n. 3 dell'8 gennaio 2003**, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre comunicato un ulteriore codice tributo mancante dall'elenco precedente. Il codice in oggetto è il **6758** ed individua l'ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della Legge n. 388/2000 e dell'articolo 63, comma 1, lettera a), primo periodo, della Legge n. 289/2002. Tale codice verrà utilizzato per beneficiare dell'ulteriore credito pari a Euro 206,58 previsto per le assunzioni agevolate effettuate nei territori rientranti nell'Obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/99, regioni Abruzzo e Molise, ecc.

Riepilogo generale del diritto al bonus:

(Fonte: commento alla Finanziaria elaborato dalla DPL di Modena)

Periodo 1° gennaio 2001 – 7 luglio 2002

I nuovi assunti sono computati se ad incremento della media occupazionale del periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2000. Il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a 619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate.

Periodo 8 luglio 2002 – 31 dicembre 2002

I nuovi assunti sono computati solo se sostituiscono lavoratori oggetto di agevolazione fino al 7 luglio 2002. Il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a 619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate.

Periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003

Se i nuovi assunti rimpiazzano le unità "agevolate" individuate alla data del 7 luglio 2002 il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a 619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate. Se i nuovi assunti incrementano il numero delle unità agevolate calcolate al 7 luglio 2002, il datore di lavoro potrà usufruire, previa autorizzazione del centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, di un bonus mensile pari a 100 euro che diventano 150 se il neo dipendente ha più di 45 anni. Se l'assunzione è fatta in zona svantaggiata il bonus mensile sale a 400 euro (450 euro per gli ultraquarantacinquenni).

Periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2006

Per tutti i datori di lavoro i nuovi assunti sono computati se incrementano la base occupazionale calcolata sulla media del periodo 1 agosto 2001 – 31 luglio 2002. Il bonus fiscale è di 100 euro mensili che diventano 150 se il neo

dipendente ha più di 45 anni. Se l'assunzione è fatta in zona svantaggiata il bonus mensile sale a 400 euro (450 euro se il lavoratore ha più di 45 anni). Anche in questo caso l'istanza va presentata al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando un modello che dovrebbe essere pronto entro il 31 gennaio 2003.

ASILI NIDO NEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 91)

E' istituito un fondo a cui i datori di lavoro possono accedere (secondo criteri che saranno previsti da apposito decreto ministeriale), se realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido.

I datori di lavoro che intendono ottenere il finanziamento devono presentare apposita domanda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

* L'elencazione non si intende esaustiva ma solo indicativa delle più importanti modifiche.
Per molti di questi provvedimenti si è in attesa di circolari esplicative.

Antonia Zuelli – Consulente del Lavoro – Parma - azuel@libero.it